



COMUNE DI VILLAURBANA

*Regolamento per la concessione di
contributi, sovvenzioni
e patrocini
ad Associazioni, Comitati, Enti pubblici
ed Enti privati*

Approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 05/06/2019

*IL SINDACO
Paolo Pireddu*

*IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Lisetta Pau*

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI				
CAPO II	TIPOLOGIE DI INTERVENTO				
CAPO III	AMBITO DI APPLICAZIONE				
CAPO IV	ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI				
CAPO V	PROCEDURA	PER	L'ASSEGNAZIONE	DEI	CONTRIBUTI
	ORDINARI ANNUALI				
CAPO VI	PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI				
CAPO VII	PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PATROCINIO				
CAPO VIII	CONTRIBUTI	ALLA	"PRO LOCO"	E	ALLA
	"CONSULTA GIOVANI"				
CAPO IX	CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO				
CAPO X	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE				
CAPO XI	NORME FINALI E TRANSITORIE				

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Finalità

1. L'Amministrazione comunale, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto, **intende promuovere e sostenere il ruolo delle varie realtà associative operanti a livello locale senza scopo di lucro** e favorire le iniziative di Associazioni, Comitati, Enti pubblici ed Enti privati, diretti ad incrementare lo sviluppo economico, sociale, culturale, ambientale e turistico del paese, a promuovere manifestazioni sportive ad ogni livello, nonché a salvaguardare tradizioni storiche, civili e religiose della propria comunità o di parti di essa.

Art. 2 – Legittimità degli atti di concessione

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

Art. 3 – Pubblicità

1. Gli atti relativi alla concessione di benefici economici a norma del presente regolamento, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Villaurbana, nella sezione *Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione*.

CAPO II - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 4 -Tipologie e natura delle provvidenze

1. L'Amministrazione comunale, per le finalità di cui al presente regolamento, può concedere, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contributi, sovvenzioni e patrocini.

2. Sono “**contributi**” le erogazioni di denaro aventi un diretto valore economico, che non assumono alcun obbligo di controprestazione. L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti tipologie di contributi:

- a) **Contributi ordinari**: contributi a sostegno delle spese per le attività programmate per l'anno di riferimento, per eventi, iniziative e manifestazioni, risultanti da apposita relazione programmatica. Tale tipologia di beneficio economico può essere concessa esclusivamente ai soggetti indicati al successivo art. 5 comma 1 lettere a) b) c).
- b) **Contributi eccezionali** : contributi a sostegno di specifiche iniziative a carattere urgente ed eccezionale

3. E’ “**sovvenzione**” la fattispecie in cui, il Comune decide di assumersi per intero o in parte, l'onere economico di un'iniziativa, qualora la stessa sia promossa e organizzata da soggetti terzi ed il Comune, in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di co promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria.

4. Il “**patrocinio**” costituisce un' espressione di partecipazione ed apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative di particolare valore in settori ritenuti di interesse pubblico.

CAPO III – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Soggetti Beneficiari

1. Possono beneficiare di contributi, delle sovvenzioni e del patrocinio del Comune i soggetti sotto riportati:
 - a) Associazioni che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune di Villaurbana e che svolgano la loro attività a favore della comunità Villaurbanese da almeno 6 mesi.
 - b) Comitati, formalmente costituiti, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune e che svolgano la loro attività a favore della comunità Villaurbanese da almeno 6 mesi.
 - c) Enti pubblici ed Enti privati, e altri soggetti assimilabili, che abbiano sede legale o sede operativa nel territorio del comune e che svolgano la loro attività a favore della comunità Villaurbanese da almeno 6 mesi.
2. Possono altresì beneficiare dei contributi, delle sovvenzioni e del patrocinio del Comune, le associazioni, i comitati, gli enti pubblici ed enti privati, anche se non hanno sede nel territorio del Comune di Villaurbana, per attività o iniziative di interesse diretto o comunque pertinenti la comunità locale di Villaurbana.
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici, o per progetti che prevedano la partecipazione di partiti politici, nonché i soggetti che abbiano pendenze di carattere amministrativo nei confronti del comune.
4. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche, ad eccezione di quelli indicati all'art. 35.

Art. 6 - Requisiti

- Per concorrere alla concessione dei benefici economici di cui al presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo precedente, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non avere finalità di lucro;
 - b) perseguire tra gli scopi sociali almeno una delle finalità di cui al successivo articolo 7;
 - c) avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - d) avere la sede legale o operativa sul territorio del Comune di Villaurbana, salvo quanto previsto al comma 2 del precedente articolo 5.
 - e) avere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere espressamente definiti i principi di cui ai precedenti punti a), b) c), d).

Art. 7 – Settori di intervento

- 1) I contributi, le sovvenzioni e il patrocinio da parte del Comune di Villaurbana possono essere concessi ai soggetti di cui al precedente articolo 5 per lo svolgimento di attività e per la realizzazione di eventi o singole iniziative nei seguenti ambiti e settori, riconosciuti di interesse pubblico:
 - a) Sviluppo economico;
 - b) turismo e promozione territoriale;
 - c) umanitario;
 - d) ricreativo;
 - e) culturale ed educativo;

- f) salvaguardia di tradizioni storiche, civili e religiose;
 - g) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
 - h) promozione di diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
 - i) protezione civile;
 - j) sportivo;
 - k) volontariato sociale;
- I) Per la concessione di benefici economici nel settore **sportivo** trovano applicazione specifiche norme, riportate nel successivo capo VIII.
- m) Per la concessione di benefici economici nel settore del **volontariato sociale** trovano applicazione specifiche norme, riportate nel successivo capo IX.

CAPO IV ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 8 - Istituzione

1. Al fine di rilevare e censire le realtà associative operanti nel territorio comunale nei settori già individuati all'articolo 7 del presente regolamento, è istituito presso il Comune di Villaurbana l'Albo Comunale delle Associazioni.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione preliminare ed indispensabile per:
 - Accedere ai contributi ordinari annuali di cui al capo IV del presente regolamento;
 - Utilizzare immobili ed attrezzature di proprietà del Comune.

Art. 9 - Requisiti per l'iscrizione

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le associazioni aventi i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
 - a) non avere finalità di lucro;
 - b) perseguire tra gli scopi sociali almeno una delle finalità di cui al precedente articolo 7;
 - c) avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - d) avere la sede legale e sede operativa nel territorio del Comune di Villaurbana;
 - e) essere costituiti da almeno 6mesi;
 - f) avere tra le finalità proprie dell'associazione quella di *svolgere attività e/o organizzare eventi di pubblico interesse ed utilità, nel territorio del Comune di Villaurbana e a favore della stessa comunità;*
 - g) avere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali devono essere espressamente definiti i principi di cui ai precedenti punti a), b) c), d),e)

Art. 10 - Modalità di iscrizione

1. Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni, le stesse devono indirizzare al Comune di Villaurbana, apposita domanda redatta mediante l'uso della modulistica predisposta dall'ufficio.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
 - b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
 - c) per le sole associazioni di volontariato: attestazione di iscrizione agli appositi albi/registri regionali e / o nazionali ove di competenza.
 - d) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredata dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
 - e) numero/Codice Fiscale dell'Associazione, con relativa attestazione dell'Agenzia delle Entrate;
 - f) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;
3. L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata);
4. Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.
5. I soggetti iscritti all'Albo sono tenuti a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali – quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie.
6. La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo e, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., a quanto disciplinato in materia nel regolamento.
-
7. Al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato.
8. La cancellazione dall'Albo è comunicato ai soggetti interessati, e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopraccitata per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.
9. La cancellazione può essere inoltre disposta su espressa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione.

Art. 11 - Tenuta e aggiornamento

L'Albo è tenuto presso l'Ufficio amministrativo competente che ne cura la gestione e l'aggiornamento nelle modalità previste dal presente regolamento.

Art. 12 - Durata e rinnovo dell'iscrizione

1. L'iscrizione nell'Albo ha la durata di anni 5 a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione.
2. I successivi provvedimenti di conferma avranno anch'essi validità quinquennale.
3. Le Associazioni iscritte nell'Albo, devono presentare, almeno tre mesi prima della scadenza,

espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione.

4. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata:

- a) copia della documentazione di cui all'art. 9 qualora fossero intervenute modifiche;
- b) una relazione sull'attività svolta nel quinquennio, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9 ;

5. In mancanza della dichiarazione di conferma, l'Associazione viene cancellata automaticamente dall'Albo.

6. Ciascuna forma associativa iscritta nell'albo è obbligata a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma.

7. Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del quinquennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di nuova iscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dal già citato articolo 9.

CAPO V

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Art. 13 - Tipologia di intervento

1. A favore dei soggetti indicati nell'art. 5 per lo svolgimento di attività nei settori di cui all'art.7, il Comune può concedere **contributi annuali** a sostegno delle spese per le attività programmate per l'anno di riferimento, per eventi, iniziative e manifestazioni, risultanti da apposita relazione programmatica.
2. Possono beneficiare dei contributi esclusivamente i soggetti inseriti all'Albo comunale delle associazioni di cui al precedente art. 8.
3. Il contributo viene concesso con riferimento ad un anno solare.
4. Il contributo è finalizzato al sostegno delle attività per la realizzazione delle manifestazioni che le associazioni locali intendono svolgere nel territorio del Comune di Villaurbana nell'anno di riferimento.
5. Il comune soddisferà le richieste pervenute, entro i limiti delle risorse disponibili, se presenti i seguenti criteri:
 - a) Rilevanza sociale, culturale, economica, ambientale dell'attività
 - b) qualità progettuale;
 - c) coinvolgimento della popolazione;
 - d) rilevanza dell'evento;

Art. 14 - Avvio del procedimento

1. Entro due mesi dall'approvazione del bilancio di previsione, il Responsabile del Servizio amministrativo, con propria determinazione, individua i termini entro i quali, i soggetti interessati possono presentare le richieste di contributo.
2. Di tali termini è data notizia mediante avviso pubblico informativo, nel quale verranno specificate le risorse a disposizione, i soggetti destinatari della misura, i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da presentare e ogni altro elemento ritenuto utile.

Art. 15 - Domanda di contributo

1. Entro il termine stabilito gli interessati dovranno presentare una domanda secondo lo schema che sarà opportunamente predisposto dall'Ufficio. Tale termine è perentorio.
- 2) La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o associazione e corredata dalla seguente documentazione:
 - Programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con l' indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
 - Preventivo del Piano dei Costi e dei Ricavi delle manifestazioni che si intendono realizzare, completo delle spese previste (dettagliate e non generiche) e delle entrate previste ,da cui si evinca come l'associazione prevede di coprire le spese: ricevute quote soci straordinarie, sponsorizzazioni, ricevute biglietti, ricevute contributi di ogni tipo e da qualsiasi soggetto erogato), incluse le quote a carico della associazione e/o del comitato.
 - Dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi, per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri enti, pubblici o privati;
 - Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
 - Copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione;
 - Patto di integrità
- 3) Il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo potrà richiedere in ogni momento al richiedente o al beneficiario qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.
- 4) La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l'annualità precedente.
- 5) Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le leggi in materia.
- 6) Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.
- 7) L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento .
- 8) La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.
- 9) Qualora la manifestazione per la quale si chiede il contributo sia già stata realizzata in tutto o in parte prima dell'avviso pubblico da parte del Comune, la domanda può essere ugualmente presentata rispettando i tempi e le modalità previste dal presente articolo.

Art.16 – Criteri

1. Nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione comunale , il Responsabile del Servizio provvederà alla presentazione alla Giunta comunale della proposta di approvazione delle manifestazioni e assegnazione dei contributi ;

2. Il riparto dei contributi avverrà nel seguente modo:

- L'importo disponibile sarà suddiviso proporzionalmente tra le manifestazioni ammesse a contributo, il tetto massimo di spesa ammesso a contributo per ogni associazione è di € 8.500,00;
- Si procederà alla sommatoria della spesa complessiva preventiva presentata dalle associazioni;
- L'importo dei contributi disponibile sarà diviso per la somma della spesa presentata dalla associazioni , con il limite di cui al punto precedente;
- Il rapporto così ottenuto sarà utilizzato per la ripartizione del contributo, e dovrà essere mantenuto anche in fase di rendicontazione. Pertanto se la spesa rendicontata è inferiore a quella accordata, il relativo contributo sarà rideterminato in proporzione al rapporto calcolato in base alla spesa effettivamente sostenuta,e le economie realizzate resteranno nella disponibilità dell' Ente. Se la spesa sostenuta è superiore a quella ammessa il contributo non sarà superiore a quello precedentemente determinato .
- in sede di rendiconto dovrà essere presentato un consuntivo della manifestazione realizzata che evidensi le spese e le entrate relative alla manifestazione con allegate le pezze giustificative ed il contributo riconosciuto non potrà essere superiore alle passività sostenute.

Art. 17 - Liquidazione del contributo

1. Con la medesima determinazione di approvazione del piano di riparto, il Responsabile del servizio provvede ad erogare ai soggetti beneficiari, un acconto pari al 50% del contributo assegnato.
2. Entro il termine di 60 giorni dal termine dell'iniziativa, manifestazione e comunque entro il 30 gennaio dell'anno successivo, pena la decadenza, i beneficiari devono presentare adeguata rendicontazione.
3. L'erogazione del saldo, pari al 50% del contributo, avviene, entro 30 giorni dalla presentazione al Responsabile del servizio di apposita richiesta, corredata dalla documentazione .
4. Nel caso in cui l'importo del contributo, rideterminato, risulti inferiore alla somma già liquidata in acconto, verrà richiesta l'immediata restituzione della somma liquidata in eccedenza..
5. La liquidazione dei contributi sarà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario/postale, su un conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

ART. 18- Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili a contributo saranno esaminate sulla base delle singole iniziative proposte e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 19- Spese non ammissibili

- 1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:**
 - a. spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc.;
 - b. spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo, residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
 - c. acquisti di beni durevoli (se non strumentali alla realizzazione della singola attività proposta) e realizzazione di strutture stabili;
 - d. autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
 - e. spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni;
 - f. Spese non dettagliate in modo specifico;
 - g. Oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
 - h. Oneri relativi ad attività di formazione;
 - i. Oneri relativi ad Attività, Manifestazioni e Progetti già finanziati dall'Ente;
 - j. Spese di acquisto di materiale usa e getta non riciclabile (Stoviglie, bicchieri, ecc..)
 - k. Oneri relativi a seminari, Convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata;
 - l. Rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico;
 - m. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), se detraibile;
 - n. Ogni spesa per la quale non siano stati forniti sufficienti chiarimenti e/o non sia supportata da adeguata documentazione;

ART. 20 - Modalità di rendicontazione

1. I contributi sono erogati solo su presentazione di apposito e documentato rendiconto delle spese effettivamente sostenute, sottoscritto dal rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente.
2. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento della manifestazione (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).
3. La documentazione comprovante le suddette spese deve consistere in:
 - Fatture o ricevute fiscali (in originale e/o copia conforme) intestate all'organismo al quale è diretto il contributo;
 - Dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai

- sensi dell'art. 5 –comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale;
- F24 attestanti il versamento della Ritenuta d'Acconto
4. I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:
- a. i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;
 - b. i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;
 - c. le voci di spesa;
 - d. l'importo (specificando la somma relativa all'I.V.A.);
 - e. Attestazione per ciascuna fattura/ricevuta/prestazione occasionale, del tipo di fornitura e/o prestazione resa, con l'indicazione della data e la destinazione delle forniture e/oprestazione
5. Per particolari tipologie di documenti di spesa che non possano riportare l'indicazione dell'iniziativa ammessa a contributo, quali a mero titolo esemplificativo le ricevute di specifiche transazioni effettuate in via telematica, il beneficiario dovrà apporre e sottoscrivere l'indicazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso. Fatta eccezione tale ipotesi non costituiscono validi giustificativi di spesa documenti quali ad esempio, scontrini o ricevute, che siano privi di uno o più degli elementi minimi.
6. I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.
7. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'eventuale anticipazione corrisposta, salve cause di impedimento indipendenti dalla volontà dell'organizzatore a cause di forza maggiore. In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività continuative per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero coattivo dell'anticipazione.

Si precisa inoltre che:

- Non si procederà all'erogazione del saldo del contributo, e verrà richiesta la restituzione dell'anticipazione nelle seguenti ipotesi:
- Nel caso in cui nell'anno per il quale è stato concesso il contributo non si sia svolta alcuna attività;
- Nel caso in cui il rendiconto sia incompleto, approssimativo e non rechi, a corredo, le pezze giustificative;

Art.21 - Contributo eccezionale

1. A favore dei soggetti di cui all'art. 5, il comune di Villaurbana, può concedere dei contributi a sostegno di specifiche iniziative a carattere urgente ed eccezionale, esclusivamente nei seguenti settori di intervento:
 - beneficenza
 - interventi a carattere umanitario
 - solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da eventi eccezionali.

2. La concessione del contributo viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa deliberazione della Giunta Comunale, la quale si pronuncerà sulla rispondenza dell'iniziativa alle finalità proprie dell'amministrazione comunale, così come definite nei documenti programmatici annuali.
3. Si applicano per quanto compatibili con il carattere e i tempi d'attuazione delle iniziative di cui sopra, le norme previste dal precedente articolo 15.

CAPO VI

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOVVENZIONI

Art. 22 - Sovvenzioni

1. E' "sovvenzione" la fattispecie in cui, il Comune decide di assumere per intero o in parte l'onere economico di un'iniziativa, qualora la stessa sia promossa e organizzata da soggetti terzi ed il Comune, in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale, e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria.
2. Si parla di sovvenzione anche nel caso in cui il Comune, approvato un programma di eventi e di iniziative da eseguire con proprie risorse, dispone di avvalersi di un soggetto tra quelli indicati all'articolo 5, per la sua concreta realizzazione.
3. La concessione della sovvenzione viene disposta dalla Giunta Comunale con proprio atto formale.
4. Tra il Responsabile del Servizio amministrativo e il soggetto individuato come co-organizzatore verrà stipulato apposito accordo, avente ad oggetto i reciprochi obblighi e competenze, nonché le modalità di erogazione delle risorse e i criteri di rendicontazione.

CAPO VII

PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PATROCINIO

Art. 23 – Il patrocinio

1. Il patrocinio costituisce un' espressione di partecipazione ed apprezzamento del Comune nei confronti di iniziative di particolare valore nei settori di cui al precedente art. 7, promosse senza fini di lucro, da soggetti ricompresi nell'elenco di cui all'art.5.
2. E' possibile riconoscere il patrocinio non solo per iniziative che vengano svolte all'interno del territorio comunale, ma anche per quelle svolte all'esterno del territorio comunale e che abbiano la finalità di attribuire rilevanza all'immagine del paese.
3. Tali iniziative devono rispondere alle finalità di interesse collettivo riconducibili ai principi generali dello statuto comunale e del presente regolamento.

Art. 24 - Concessione del patrocinio

- 1) L'istanza, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima rispetto alla data prefissata per lo svolgimento dell'iniziativa stessa.
- 2) Le richieste devono contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) Scopi e finalità dell'iniziativa

- b) Tempi e luoghi di svolgimento
 - c) Programma e modalità di svolgimento
- 3) La concessione del patrocinio viene disposta con deliberazione della Giunta Comunale.
- 4) La concessione del patrocinio non comporta oneri per il Comune, tuttavia dalla stessa può scaturire la concessione gratuita di beni e servizi comunali compresi quelli detenuti in locazione o ad altro titolo, necessari alle attività, iniziative e manifestazioni patrociniate.
- 5) L'atto di concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione ad apporre su ogni mezzo di informazione, la dicitura "*iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Villaurbana*" e lo stemma dell'Ente, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni grafiche fornite dall'Ufficio comunale competente.

CAPO VIII

CONTRIBUTI

all' ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" e alla "CONSULTA GIOVANI"

Art. 25 – Finalità

- 1) In virtù della particolare natura dell'Associazione *Pro Loco*, quale strumento per la tutela dei valori culturali, tradizionali, storici, artistici, ambientali e folkloristici del territorio, possono essere erogati alla medesima associazione contributi economici finalizzati al sostegno dell'attività ordinaria annuale e/o di singole specifiche manifestazioni di pubblico interesse.
- 2) La stessa tipologia di benefici economici è riconosciuta alla *Consulta Giovani di Villaurbana*, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale di Villaurbana n. 36 del 29/11/2016, quale organo rappresentativo della comunità giovanile di Villaurbana.
- 3) Il presente capo disciplina in maniera specifica la concessione di contributi assegnati dal Comune di Villaurbana a favore di tali associazioni.

Art. 26 – Concessione di contributo ordinario annuale

- 1) Nel bilancio di previsione di ogni anno verranno iscritti appositi stanziamenti per l'erogazione dei contributi in parola.
- 2) Per accedere al contributo a sostegno dell'attività ordinaria annuale, entro il 31 marzo di ogni anno l'*Associazione Pro Loco* e la *Consulta Giovani* dovranno inoltrare al Comune una richiesta su modello predisposto dal Comune, corredata da:
 - Copia del bilancio di previsione per l'anno in corso approvato dai competenti organi della persona giuridica;
 - Programma delle attività e delle iniziative previste per l'anno in corso;
- 3) La concessione del contributo viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio, previa deliberazione della Giunta Comunale, la quale si pronuncerà sulla rispondenza dell'iniziativa alle finalità proprie dell'amministrazione comunale, e sull'importo da concedere che comunque non potrà superare il 70 % delle spese complessivamente previste dall'associazione per l'anno di riferimento, come risultanti dal bilancio preventivo presentato, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici .
- 4) I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente.

Art. 27 – Liquidazione –

1. Con il medesimo provvedimento di assegnazione, il Responsabile del Servizio dispone la liquidazione dell'aconto del contributo, pari al 50% della somma assegnata.
2. Il saldo del contributo, verrà liquidato previa presentazione di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Copia del bilancio consuntivo per l'anno di riferimento approvato dai competenti organi dell'associazione;
 - b) Relazione sulle attività e iniziative espletate;
 - c) Copia delle pezze giustificative delle spese sostenute.
3. Per la rendicontazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e ss

Art. 28 – Sovvenzioni per specifiche manifestazioni

1. Il Comune potrà partecipare finanziariamente ad iniziative di promozione turistica, culturali, ricreative etc. organizzate dalla Pro loco o dalla Consulta Giovani, non comprese nel programma presentato nell'ambito del procedimento di cui al precedente articolo 26, mediante la concessione di sovvenzioni di cui al capo VI del presente regolamento, con le modalità e secondo le norme ivi stabilite.

CAPO IX

CONTRIBUTI NEL SETTORE SPORTIVO

Art. 29 - Finalità e tipologie di intervento

- 1) Il Comune di Villaurbana al fine di favorire le iniziative dirette ad incrementare la diffusione della pratica motoria e sportiva fra i cittadini ed in particolare tra i giovani e al fine di sostenere le attività sportive quali strumento di integrazione sociale e di contrasto dei fenomeni di disagio e dell'emarginazione, può concedere:
 - a) **contributi ordinari** per la gestione delle attività sportive: si tratta di sostegni erogati alle società/associazioni sportive per la gestione ordinaria delle proprie attività a parziale copertura delle spese sostenute per l'attività stagionale;
 - b) **sovvenzioni** per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni sportive: si tratta di manifestazioni sportive organizzate a livello locale, per le quali il Comune decide di assumersi l'onere economico delle stesse, acquisendo la veste di co-promotore o coorganizzatore.
- 2) Data la specificità delle attività espletate in tale settore, nel bilancio di previsione di ogni anno verranno iscritti appositi stanziamenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1

Art. 30 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici economici di cui al presente regolamento le società/associazioni sportive che inoltrino domanda al Comune con le modalità e nei termini previsti dai successivi articoli e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

- b) praticino regolare attività agonistica dilettantistica o anche a livello amatoriale durante l’anno attraverso la partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva, o svolgano attività di promozione dello sport per i bambini e ragazzi;
- c) abbiano sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Villaurbana;
- d) L’accesso ai contributi di cui al successivo articolo 31 è limitato esclusivamente alle società/associazioni sportive inserite all’Albo comunale delle associazioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 31 – Contributi ordinari a favore di società sportive

1. La Giunta Comunale con la deliberazione stabilisce le risorse da destinare alla concessione di contributi ordinari nel settore sportivo.

2. A seguito della deliberazione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio amministrativo, con propria determinazione, individua i termini entro i quali, i soggetti operanti in ambito sportivo, possono presentare le richieste di contributo, i termini per il riparto, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della Legge 241/90.

3. Di tali termini è data notizia mediante avviso pubblico informativo, nel quale verranno specificate le risorse a disposizione, i soggetti destinatari della misura, i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da presentare e ogni altro elemento ritenuto utile.

4. Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema predisposto dal Responsabile del Servizio, devono essere presentate dal Presidente/legale rappresentante della società/associazione entro il termine stabilito come sopra e saranno relative all’attività da svolgersi nella stagione sportiva non ancora iniziata.

5. La domanda è accompagnata da:

per il primo anno:

- a. Copia dello statuto;
- b. Copia dell’atto costitutivo;
- c. Copia del bilancio di previsione per l’anno in corso approvato dai competenti organi della società/associazione;
- d. Programma delle attività e delle iniziative in programma per l’anno incorso;
- e. Elenco atleti tesserati;

per anni successivi al primo:

- a. Copia del bilancio di previsione per l’anno in corso approvato dai competenti organi della società/associazione;
- b. Programma delle attività e delle iniziative in programma per l’anno incorso;
- c. Elenco atleti tesserati;

6. La domanda di contributo potrà essere ammessa a condizione che sia stato presentato il rendiconto del contributo eventualmente concesso per l’annualità precedente.

7. Sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 31, il Responsabile del Servizio, con propria determinazione, approva il piano di riparto a favore delle società/associazioni sportive ammesse al contributo. Col medesimo atto stabilisce le società/associazioni escluse dal riparto e ne precisa le motivazioni. Di quanto disposto viene data comunicazione formale a ogni singolo soggetto richiedente.

Art. 32 - Criteri di assegnazione

1. Nei limiti della somma complessivamente stanziata annualmente dall'Amministrazione comunale, il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione dei contributi nel seguente modo:

- Si sommano il totale delle spese sostenute per l'anno sportivo delle società partecipanti .
- Si divide l'importo da ripartire tra i vari soggetti per il totale della spesa sostenuta.
- Si ottiene un coefficiente x .
- Il coefficiente x è moltiplicato per la spesa documentata da ogni soggetto ammesso
- Si ottiene l'importo del contributo assegnato alla società partecipante,
- Il rapporto così ottenuto sarà utilizzato per la ripartizione del contributo, e dovrà essere mantenuto anche in fase di rendicontazione. Pertanto se la spesa rendicontata è inferiore a quella accordata, il relativo contributo sarà rideterminato in proporzione al rapporto calcolato in base alla spesa effettivamente sostenuta, e le economie realizzate resteranno nella disponibilità dell' Ente. Se la spesa sostenuta è superiore a quella ammessa il contributo non sarà superiore a quello precedentemente determinato

Art. 33 - Liquidazione e rendicontazione del contributo

1. Con la medesima determinazione di approvazione del piano di riparto, il Responsabile del servizio provvede ad erogare alle società/associazioni sportive beneficiarie, un acconto pari al 80% del contributo assegnato.

2. L'erogazione del saldo, pari al 20% del contributo, avviene, entro 30 giorni dalla presentazione al Responsabile del servizio di apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- a. Copia del bilancio consuntivo per l'anno sportivo precedente;
- b. Relazione sull'attività svolta nell'anno;
- c. Pezze giustificative delle spese sostenute.

Il contributo liquidato a ciascuna società non potrà essere in nessun caso superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, al netto degli eventuali altri contributi o sovvenzioni concessi da altri soggetti pubblici e delle eventuali altre entrate.

Alla rendicontazione dei contributi da parte delle società sportive si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e ss.

Art. 34 - Sovvenzione di manifestazioni sportive

1. Per la concessione di sovvenzioni a sostegno di manifestazioni o iniziative in ambito sportivo si rimanda a quanto previsto dall'art. 22, fermo restando che l'accesso alle sovvenzioni è limitato ai soggetti di cui all'art.29.

Art. 35 - Contributi a favore di singoli atleti

1. Il Comune di Villaurbana riconosce a favore di singoli atleti residenti nel Comune, un contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione a gare, campionati, competizioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale.

2. Il contributo massimo erogabile per ogni singolo atleta ammonta ad €. 500,00 e non può in nessun caso superare il 70 % delle spese sostenute e documentate.

3. Sono ritenute ammissibili:

- a) le spese di viaggio per la partecipazione all'evento;
- b) le spese di vitto e di alloggio.

4. La domanda di contributo, redatta sullo schema predisposto dall'ufficio, dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento, accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) Relazione dell'associazione/società sportiva di appartenenza dell'atleta relativa alla manifestazione/gara/competizione, nella quale dovrà risultare la descrizione, la data, il luogo della stessa;
- b) Elenco analitico delle spese presunte per la partecipazione all'evento.

5. La concessione del contributo viene disposta dal Responsabile del Servizio, sulla base delle limitazioni di cui al comma 2 e comunque compatibilmente con le disponibilità di bilancio, previa specifica direttiva da parte della Giunta Comunale che si pronuncerà sull'ammissibilità della richiesta, tenuto conto delle finalità proprie dell'amministrazione comunale, così come definite nei documenti programmatici annuali.

6. Con atto del Responsabile del Servizio, verrà disposta la liquidazione di un acconto pari al 70% del contributo concesso.

7. Il Saldo del contributo verrà erogato a seguito della presentazione della seguente documentazione:

- a) Attestato di partecipazione all'evento o altra documentazione equivalente;
- b) Rendiconto economico delle spese sostenute;
- c) Copia delle pezze giustificative delle spese sostenute.

8. In nessun caso il contributo potrà superare l'70% delle spese sostenute, pertanto l'ammontare del contributo verrà rideterminato, nel caso in cui vengano rendicontate spese inferiori rispetto a quelle preventivate. In tal caso, il saldo verrà ridotto fino alla concorrenza dell'70% della spesa effettivamente sostenuta.

9. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 17 e seguenti.

10. A ciascun atleta potrà essere concesso più di un contributo per anno solare, a condizione che sommati, tali contributi, non superino gli €.500,00.

CAPO X

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE

Art. 36 – Finalità

L'amministrazione Comunale riconosce il valore sociale dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo attraverso la concessione di *contributi ordinari annuali* di cui al precedente CAPO IV.

Data la specificità delle attività espletate in tale settore, nel bilancio di previsione di ogni anno verranno iscritti appositi stanziamenti per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Nel caso in cui pervengano più domande di contributo, le risorse disponibili verranno ripartite tra le varie associazioni richiedenti in proporzione al numero di interventi effettuati dall'associazione a favore della popolazione di Villaurbana.

Al procedimento per l'assegnazione e l'erogazione dei suddetti contributi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e seguenti.

CAPO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.37 - Norme finali

1. La presentazione delle domande di contributo, sovvenzione o patrocinio, disciplinati dal presente regolamento, non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune di Villaurbana.
2. Le procedure di assegnazione disciplinate dai precedenti capi sono escluse dalla formazione del silenzio assenso.

Art. 38 – Pubblicità

1. Il Regolamento, successivamente alla sua approvazione, verrà pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici giorni.
2. Il Regolamento verrà altresì pubblicato stabilmente nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" / "Disposizioni generali" / "Atti generali" / "Regolamenti".

Art. 39 – Entrata in vigore e norme transitorie

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Il regolamento precedente approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 22/03/1991 e s.m.i. deve intendersi abrogato.